



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 359 / 2016 DEL 07-10-2016

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 375 - 2016 DEL 28-09-2016

OGGETTO: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME 31 ORE SETTIMANALI - CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE GIULIANI MICHELA CAT. B3 p.e.o. B7 - DAL 01 OTTOBRE 2016-

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

VISTA ed esaminata l'istanza, acquisita agli atti, del 09 settembre 2016 con la quale la dipendente Giuliani Michela – Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B3 p.e.o. B7 area servizi generali al cittadino a tempo pieno ed indeterminato – ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale all'86,11 % (31 ore settimanali) dal 01 ottobre 2016, motivata da necessità di carattere familiare;

RICHIAMATO l'art. 4 del CCNL comparto Regioni autonomie Locali del 14.09.2000, disciplinate il rapporto di lavoro a tempo parziale, il quale stabilisce che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare in via generale il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento all'unità superiore;

TENUTO CONTO che nella categoria B vi è un solo dipendente in part-time;

RILEVATO che la normativa di riferimento che si richiama in applicazione è data dal combinato disposto dall'art. 4 del CCNL (Comparto Regioni ed Enti Locali) del 14 settembre 2000 e delle modifiche che, sempre in materia di part-time sono state introdotte dal Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO in particolare:

- l'art. 4 del CCNL comparto regioni autonomie locali del 14.09.2000, disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale, il quale prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da contratto appositamente scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario giornaliero e settimanale;
- l'art. 73 D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 che ha modificato da diritto a interesse legittimo la richiesta dei dipendenti di trasformare in part-time il rapporto a tempo pieno, con ponderazione degli interessi da un lato del buon funzionamento dell'Amministrazione e dall'altro l'interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera più soddisfacente per le esigenze familiari, nel caso di specie una lavoratrice madre con figlio minore da gestire;

VALUTATO che, in base all'organico esistente nell'Area e tenendo conto che la riduzione dell'orario richiesta è solo di 5 ore settimanali, può ritenersi escluso ogni possibile pregiudizio alla funzionalità dei servizi e ai livelli di qualità del settore di appartenenza del dipendente;

PRECISATO altresì che, alla luce della normativa vigente in materia, essendo la dipendente Giuliani Michela stata assunta con selezione a tempo indeterminato e part-time, la medesima non potrà più tornare a tempo pieno, salvo successive modifiche normative in materia;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 21 settembre 2016, con cui l'Amministrazione Comunale, esaminata e valutata l'accogliibilità dell'istanza dal punto di vista soggettivo e la presenza delle condizioni di ammissibilità, ovvero:

1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
2. le motivazioni della richiesta finalizzata alla cura/crescita di figli minori e a motivi personali;
3. l'impatto organizzativo della trasformazione in relazione alla funzionalità dell'Area e alle mansioni ricoperte dalla dipendente;

si è espressa in indirizzo per la concessione dell'orario di servizio part-time alla dipendente Giuliani Michela – Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B3 p.e.o. B7 area servizi generali al cittadino da 36 a 31 ore settimanali dal 01 ottobre 2016;

EVIDENZIATO che l'orario settimanale, 31 ore, sarà strutturato nel seguente modo:

lunedì	dalle 8:00 alle 13:00	dalle 15:30 alle 18.30
martedì	dalle 8:00 alle 13:00	
mercoledì	dalle 8:00 alle 13:00	dalle 15:30 alle 18.30
giovedì	dalle 8:00 alle 13:00	
venerdì	dalle 8:00 alle 13:00	

RITENUTA la propria competenza in materia e che nulla osta provvedere in merito;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 e il D.L.gs. n. 165/2001;

RICHIAMATO il C.C.N.L. Del 14.09.2000;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Personale, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e il proprio parere di legittimità,

D E T E R M I N A

- 1) di accogliere e concedere, giuste le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, ed indirizzo positivo in tal senso espresso dalla Giunta Comunale con Delibera n. 161/16, l'istanza presentata dalla dipendente Giuliani Michela – Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B3 p.e.o. B7 Area Servizi Generali al Cittadino, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ed indeterminato a part-time orizzontale indeterminato all'86,11% - 31 ore settimanali ;
- 2) di dare atto che la data di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale viene fissata dal 01 ottobre 2016:
- 3) di approvare l'orario di servizio che sarà strutturato nel seguente modo:

lunedì	dalle 8:00 alle 13:00	dalle 15:30 alle 18.30
martedì	dalle 8:00 alle 13:00	
mercoledì	dalle 8:00 alle 13:00	dalle 15:30 alle 18.30
giovedì	dalle 8:00 alle 13:00	
venerdì	dalle 8:00 alle 13:00	
- 4) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro indeterminato e part-time orizzontale da sottoscrivere con la dipendente ai sensi delle vigenti norme contrattuali che sotto la lett. A) si approva e della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di determinare il nuovo trattamento economico con le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 15 CCNL che comporterà un risparmio di spesa per l'Ente dato dalla diminuzione della retribuzione spettante alla dipendente proporzionalmente al minor orario di lavoro prestato;
- 6) di dare atto che la dipendente avrà diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno;
- 7) di demandare all'ufficio Personale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- 8) di comunicare il presente provvedimento all'interessata.

- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)